



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 72 del 22/09/2026

Norme per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura, per l'emersione del lavoro irregolare e la tutela delle vittime

Proponenti: Raffaele Aveta



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

PROPOSTA DI LEGGE

**Norme per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in
agricoltura, per l'emersione del lavoro irregolare e la tutela delle vittime**

A iniziativa del Consigliere

Raffaele Aveta



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Tavolo regionale di contrasto al caporalato)

Art. 3 (Piano regionale contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato)

Art. 4 (Elenchi telematici e servizio digitale per il lavoro agricolo)

Art. 5 (Indici regionali di coerenza della manodopera)

Art. 6 (Trasporto e accoglienza abitativa dei lavoratori)

Art. 7 (Presa in carico e protezione delle vittime)

Art. 8 (Condizioni e criteri di premialità per le imprese agricole)

Art. 9 (Trasparenza degli appalti e delle esternalizzazioni)

Art. 10 (Clausola valutativa)

Art. 11 (Norma finanziaria)

Art. 12 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione dei principi della Costituzione e del proprio Statuto in materia di dignità del lavoro, tutela dei lavoratori e contrasto all'economia sommersa, nonché in conformità alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, concorre alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura, promuove l'emersione del lavoro irregolare e assicura interventi di tutela delle vittime.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. In tale ambito, la Regione:
 - a) previene e contrasta il lavoro irregolare, l'intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento lavorativo, rafforzando l'incontro pubblico, trasparente e regolare tra domanda e offerta di lavoro e favorendo l'accesso al lavoro regolare;
 - b) concorre a rimuovere le condizioni di vulnerabilità che favoriscono lo sfruttamento, con particolare riguardo al trasporto, all'accoglienza abitativa e all'accesso ai servizi;
 - c) promuove la protezione, l'assistenza, la formazione e la qualificazione professionale, nonché l'inclusione sociale e lavorativa delle vittime e delle persone esposte al rischio di sfruttamento;
 - d) promuove la legalità, la qualità e la sicurezza del lavoro e la sostenibilità sociale delle filiere agricole e agroalimentari, sostenendo e valorizzando le imprese che operano nel rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, salute e sicurezza e della contrattazione collettiva;
 - e) programma e coordina gli interventi in raccordo con la Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli enti locali e gli enti del Terzo settore.
3. Nell'attuazione della presente legge, la Regione assicura i necessari servizi di mediazione linguistica e culturale in favore dei lavoratori migranti, al fine di rimuovere gli ostacoli comunicativi all'emersione delle situazioni di sfruttamento e all'accesso ai servizi di protezione delle vittime e di inclusione sociale e lavorativa.
4. Gli interventi di cui alla presente legge sono programmati e attuati tenendo conto delle specifiche esigenze e condizioni di vulnerabilità delle lavoratrici agricole, con particolare riguardo al contrasto delle discriminazioni di genere, delle violenze e delle molestie sessuali, alla parità di accesso al lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Tavolo regionale di contrasto al caporalato)

1. Il Tavolo regionale di contrasto al caporalato, istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 284, opera quale sede permanente di concertazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura. Il Tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale.
2. Il Tavolo:
 - a) concorre alla predisposizione, all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano di cui all'articolo 3;
 - b) favorisce il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i soggetti competenti e formula proposte per l'attuazione della presente legge;
 - c) analizza, in raccordo con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, l'andamento del mercato del lavoro agricolo, i fabbisogni e i flussi di manodopera, le condizioni dei lavoratori e le esigenze territoriali relative al trasporto, all'accoglienza abitativa e all'accesso ai servizi;
 - d) valuta l'efficacia degli interventi realizzati e concorre alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 10.
3. Fermo restando quanto previsto dagli atti della Giunta regionale in ordine alla composizione del Tavolo, ne fanno in ogni caso parte:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - c) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di immigrazione, o suo delegato;
 - d) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, o suo delegato.
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altre utilità comunque denominate.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Piano regionale contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo regionale di cui all'articolo 2 e previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e di lavoro, approva il Piano regionale contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato in agricoltura, di seguito denominato Piano, predisposto con la collaborazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
2. Il Piano è rinnovato ogni tre anni con le modalità di cui al comma 1.
3. Il Piano, in coerenza con la programmazione europea, statale e regionale in materia di agricoltura, lavoro, formazione e inclusione sociale, individua:
 - a) il quadro attuale dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e caporalato;
 - b) gli interventi per l'incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro e il rafforzamento del collocamento pubblico, anche mediante servizi specialistici e itineranti dei Centri per l'impiego e iniziative di incontro tra lavoratori e imprese agricole;
 - c) gli interventi di informazione e assistenza alle imprese per favorire l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e la valorizzazione delle relative sezioni territoriali;
 - d) le misure per il trasporto e l'accoglienza abitativa dei lavoratori agricoli e per il potenziamento dei servizi territoriali;
 - e) gli interventi di prevenzione, emersione, protezione, assistenza, inclusione sociale e reinserimento lavorativo delle vittime e delle persone esposte al rischio di sfruttamento, anche mediante unità mobili multidisciplinari per il contatto diretto con i lavoratori e l'accesso ai servizi nei territori a maggiore rischio;
 - f) le attività di informazione, sensibilizzazione, formazione e qualificazione professionale rivolte ai lavoratori, alle imprese e agli operatori pubblici e privati;
 - g) le misure di sostegno e premialità per le imprese regolari, le condizioni per l'accesso ai benefici regionali e le iniziative per la sostenibilità sociale e la trasparenza delle filiere agricole e agroalimentari.
4. Il Piano individua altresì i soggetti attuatori, i costi e le relative fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
5. Il Piano individua gli interventi realizzati direttamente dalla Regione e quelli attuati in collaborazione con gli enti locali, gli Ambiti territoriali sociali, le aziende sanitarie locali, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati competenti.
6. Il Piano definisce altresì le modalità attuative e organizzative e ogni ulteriore elemento utile all'efficace attuazione della presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Elenchi telematici e servizio digitale per il lavoro agricolo)

1. La Regione attiva, nell'ambito del Sistema informativo istruzione, lavoro e formazione (SILF), elenchi telematici ad adesione volontaria dei lavoratori disponibili all'assunzione nel settore agricolo e un servizio digitale regionale multilingue dedicato al lavoro agricolo, anche mediante l'adeguamento e l'integrazione dei servizi digitali regionali esistenti, per favorire l'incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro, la rilevazione dei fabbisogni e la programmazione dei flussi di manodopera, anche stagionale.
2. Attraverso il servizio digitale:
 - a) i lavoratori comunicano e aggiornano le proprie disponibilità, qualifiche ed esperienze professionali, i periodi e i territori di interesse, nonché le eventuali richieste connesse ai diritti di precedenza o di riassunzione previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva;
 - b) le imprese comunicano i propri fabbisogni di manodopera e le offerte di lavoro, indicando gli elementi essenziali del rapporto, il contratto collettivo applicato e gli eventuali servizi di trasporto o di accoglienza abitativa offerti, con i relativi costi a carico del lavoratore;
 - c) sono rese disponibili informazioni sui servizi per il lavoro, sui diritti dei lavoratori e sui contratti collettivi applicabili, nonché sulle misure regionali di trasporto, accoglienza abitativa, assistenza e inclusione sociale.
3. L'assistenza per l'iscrizione agli elenchi e l'utilizzo del servizio digitale è assicurata dai Centri per l'impiego e può essere prestata anche dalle organizzazioni sindacali, dai patronati e dagli altri soggetti abilitati ai servizi per il lavoro ai sensi della normativa vigente. I soggetti di cui al presente comma possono operare per conto degli interessati su delega.
4. La Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale di cui all'articolo 2:
 - a) disciplina le modalità di gestione degli elenchi e di funzionamento del servizio digitale, nonché le forme di assistenza e delega;
 - b) assicura, per quanto di competenza e anche mediante accordi con le amministrazioni e gli enti pubblici competenti, il raccordo e l'interoperabilità con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), con il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura e con le altre banche dati pubbliche, nel rispetto della normativa sull'accesso ai dati e sulla protezione dei dati personali.
5. L'iscrizione agli elenchi è gratuita, non costituisce graduatoria, non attribuisce un diritto automatico all'assunzione e non limita l'utilizzo degli altri canali leciti di incontro tra domanda e offerta di lavoro.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Indici regionali di coerenza della manodopera)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo di cui all'articolo 2, definisce gli indici regionali di coerenza della manodopera, volti a verificare il rapporto tra il fabbisogno di lavoro delle imprese agricole e la manodopera regolarmente impiegata.
2. Gli indici sono differenziati in relazione alle caratteristiche produttive e territoriali e tengono conto:
 - a) della superficie, delle colture, dei cicli produttivi, delle lavorazioni e della stagionalità, sulla base del fascicolo aziendale, del piano colturale grafico e delle tabelle ettaro-coltura disponibili;
 - b) del livello di meccanizzazione e dell'apporto regolare dell'imprenditore e degli altri soggetti operanti nell'azienda;
 - c) degli eventi climatici, fitosanitari ed epizootici e degli altri fattori che incidono sull'effettivo fabbisogno di manodopera.
3. La metodologia di calcolo e di aggiornamento degli indici è definita previo confronto con le organizzazioni sindacali, datoriali e professionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Regione può avvalersi del supporto delle università, degli enti di ricerca e delle amministrazioni pubbliche competenti.
4. Ai fini del calcolo degli indici è computata anche la manodopera regolarmente impiegata nell'ambito di appalti o altre forme di esternalizzazione, purché gli affidamenti siano documentati e verificabili.
5. Ai fini dell'accesso e del mantenimento dei benefici regionali, è considerato coerente un livello di manodopera regolarmente impiegata pari almeno al 95 per cento del fabbisogno risultante dagli indici applicabili. Sono ammessi scostamenti giustificati da circostanze oggettive e documentate che incidono sull'effettivo fabbisogno di lavoro.
6. La verifica della coerenza è effettuata con cadenza annuale. In caso di scostamento, l'impresa può presentare elementi e documentazione giustificativa. Lo scostamento non giustificato, accertato all'esito del contraddittorio, preclude l'accesso ai benefici regionali e, ove sopravvenuto, ne comporta la sospensione o la revoca secondo la disciplina della singola misura.
7. Le anomalie rilevate possono essere trasmesse agli organi competenti, anche ai fini delle autonome determinazioni sulla programmazione dei controlli. Lo scostamento dagli indici non costituisce, di per sé, prova di lavoro irregolare o di sfruttamento.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Trasporto e accoglienza abitativa dei lavoratori)

1. Nell'ambito del Piano di cui all'articolo 3, la Regione promuove interventi per assicurare ai lavoratori agricoli condizioni sicure, regolari e trasparenti di trasporto verso i luoghi di lavoro e soluzioni abitative dignitose, al fine di ridurre le condizioni di isolamento e dipendenza che favoriscono lo sfruttamento.
2. In relazione ai fabbisogni territoriali, la Regione sostiene, anche in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti competenti, servizi di trasporto dedicati o a chiamata e l'adeguamento temporaneo del trasporto pubblico, favorendone il coordinamento con i luoghi, i periodi e gli orari delle lavorazioni agricole e assicurando la trasparenza delle tariffe.
3. La Regione, d'intesa con gli enti locali e gli Ambiti territoriali sociali, promuove il recupero e l'utilizzo del patrimonio immobiliare disponibile e la realizzazione di soluzioni di accoglienza temporanea e diffusa, nel rispetto degli standard igienico-sanitari e di sicurezza, privilegiando soluzioni integrate nel tessuto sociale e urbano e accessibili ai servizi e ai trasporti.
4. La Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale di cui all'articolo 2, definisce i criteri e gli standard organizzativi e qualitativi degli interventi, nonché la durata degli obblighi di destinazione degli immobili oggetto di finanziamento e le modalità di recupero dei contributi in caso di inosservanza.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Presa in carico e protezione delle vittime)

1. La Giunta regionale individua, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, la struttura responsabile del coordinamento degli interventi di protezione e della presa in carico dei lavoratori agricoli esposti a situazioni di sfruttamento, in raccordo con le Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e politiche sociali.
2. Le segnalazioni possono essere presentate attraverso sportelli territoriali, anche presso i Centri per l'impiego, e canali digitali regionali dedicati, ovvero essere trasmesse da servizi pubblici, organizzazioni sindacali, enti del Terzo settore e patronati, qualora rilevino possibili situazioni di sfruttamento.
3. La struttura responsabile, valutata la segnalazione e rilevati elementi di fondatezza, assicura la presa in carico dei lavoratori interessati e individua, per ciascuna situazione, un referente unico per il coordinamento degli interventi di protezione e accompagnamento all'autonomia.
4. Gli interventi di protezione e accompagnamento all'autonomia comprendono, in particolare:
 - a) accoglienza urgente e sostegno abitativo;
 - b) assistenza sociale, sanitaria, psicologica e legale, anche in raccordo con i centri antiviolenza per le lavoratrici vittime di violenza o molestie;
 - c) accompagnamento amministrativo e accesso alle misure di protezione previste dalla normativa statale;
 - d) formazione e qualificazione professionale;
 - e) accompagnamento al lavoro e sostegno all'autonomia sociale e lavorativa.
5. L'accesso alla presa in carico e ai servizi di assistenza non è subordinato alla presentazione di denuncia né alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, ferme restando le condizioni previste dalla normativa statale per l'accesso alle specifiche misure di protezione.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Condizioni e criteri di premialità per le imprese agricole)

1. L'accesso ai contributi, alle agevolazioni e agli altri benefici economici concessi dalla Regione o a valere su risorse regionali alle imprese agricole è subordinato:
 - a) alla regolarità contributiva e assicurativa;
 - b) all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - c) al rispetto della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) al rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge in materia di appalti ed esternalizzazioni;
 - e) all'assenza, nei confronti del titolare o degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di condanne definitive per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e, nei confronti dell'impresa, di gravi o reiterate violazioni definitivamente accertate della normativa in materia di lavoro e sicurezza.
2. Nelle procedure della Regione e degli enti del sistema regionale per la concessione di benefici e per l'affidamento di forniture agroalimentari e servizi di ristorazione collettiva, nonché nell'assegnazione di spazi in fiere, mercati e manifestazioni agroalimentari promossi o finanziati dalla Regione, sono previsti criteri di premialità per le imprese che:
 - a) aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
 - b) utilizzano i servizi pubblici per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) presentano livelli di coerenza della manodopera superiori alla soglia minima di cui all'articolo 5, comma 5;
 - d) favoriscono la qualità e la stabilità dell'occupazione, la formazione dei lavoratori e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - e) adottano misure per il trasporto e l'accoglienza abitativa dei lavoratori e per la trasparenza sociale della filiera.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere per tutta la durata del beneficio. La perdita dei requisiti, le dichiarazioni false o l'accertamento definitivo di gravi violazioni comportano, in relazione alla gravità dei fatti, la sospensione o la revoca totale o parziale del beneficio e il recupero delle somme erogate, previo contraddittorio con l'impresa.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale in materia di aiuti alle imprese, politica agricola comune e contratti pubblici.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 9

(Trasparenza degli appalti e delle esternalizzazioni)

1. Le imprese agricole beneficiarie di contributi, agevolazioni o altri benefici economici regionali che ricorrono ad appalti o ad altre forme di esternalizzazione per lo svolgimento delle attività finanziate comunicano l'affidamento alla struttura regionale erogatrice, indicando l'impresa affidataria e gli elementi essenziali del contratto.
2. La comunicazione indica l'oggetto, la durata e il valore dell'affidamento, le lavorazioni esternalizzate, il numero dei lavoratori impiegati, il contratto collettivo applicato, il costo del lavoro previsto e ogni altro dato utile alla verifica della coerenza dell'esternalizzazione.
3. La manodopera regolarmente impiegata dall'impresa affidataria è computata ai fini degli indici di cui all'articolo 5, purché l'affidamento sia documentato e verificabile.
4. Le anomalie rilevate sono valutate ai fini dei benefici regionali e possono essere trasmesse agli organi competenti per le autonome verifiche.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. A decorrere dall'anno successivo all'approvazione del Piano di cui all'articolo 3, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, predisposta con il contributo del Tavolo regionale di cui all'articolo 2.
2. La relazione dà conto, in particolare:
 - a) degli interventi realizzati e delle risorse impiegate;
 - b) delle attività dei Centri per l'impiego e dei servizi territoriali coinvolti;
 - c) dei servizi attivati in materia di trasporto e accoglienza abitativa;
 - d) delle persone prese in carico e avviate ai percorsi di autonomia e reinserimento lavorativo, dando distinta evidenza ai risultati relativi alle lavoratrici;
 - e) dell'applicazione degli indici regionali di coerenza della manodopera e delle misure di premialità, sospensione e revoca dei benefici;
 - f) dei risultati conseguiti, delle criticità riscontrate e delle eventuali esigenze di aggiornamento del Piano e della normativa regionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. È istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo, destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, di cui euro 1.000.000,00 per spese correnti ed euro 500.000,00 per spese di investimento relative agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, per un importo complessivo di euro 4.500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante incremento, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, di euro 1.000.000,00 delle risorse allocate nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), e di euro 500.000,00 delle risorse allocate nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 6 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 2 (Spese in conto capitale), mediante contestuale riduzione di euro 1.500.000,00 delle risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).
3. Per gli esercizi finanziari successivi, alla dotazione del Fondo si provvede con le risorse stanziare dalla legge di bilancio.
4. La Regione promuove il coordinamento e l'integrazione delle risorse derivanti da fondi europei, nazionali ed eventuali cofinanziamenti degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.